

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI LOCULI E DELLE CELLETTE CINERARIE

La concessione dei loculi e delle cellette (sia cinerarie che ossario) deve avvenire a partire dal blocco A) in modo uniforme completando progressivamente blocchi di cinque colonne a cominciare nel nuovo Ampliamento Ovest e successivamente in quelli che verranno, dal piano fuori terra. E' fatta eccezione per il coniuge superstite con oltre 70 anni di età od invalido (invalidità supportata da dichiarazione medica).

In caso di mancanza di loculi è possibile collocare temporaneamente il feretro in altro loculo o tomba di famiglia, a condizione che almeno uno dei concessionari del loculo o della tomba presentino atto scritto, con firma resa ai sensi delle norme in materia di documentazione amministrativa, di autorizzazione alla tumulazione provvisoria.

Le concessioni dei loculi e delle cellette verranno effettuate per il periodo di anni 40; la concessione dei loculi e delle cellette cinerarie, è ammessa solo in caso di necessità di tumulazione (cioè all'atto del decesso). In tal caso al richiedente può essere ceduto un loculo contiguo per il coniuge o per il convivente (purchè la convivenza risulti da documentazione) o, in caso di assenza, anche per un ascendente o discendente superstite convivente con il defunto, oppure già sepolto in altro cimitero.

La concessione è limitata ai soli residenti considerando come tali anche coloro che hanno dovuto trasferire la residenza per ricoveri in case di cura o di riposo.

Per i non residenti, qualora sussistano le necessità di tumulazione (cioè all'atto del decesso), il loculo può essere concesso purchè siano nati a Collegno oppure abbiano avuto precedentemente la residenza in Collegno per almeno 20 anni. Per questi casi è prevista la tariffa applicata ai residenti.

E' altresì ammessa la tumulazione di salme di non residenti a condizione che abbiano già inumato o tumulato nel Cimitero di Collegno un parente o affine entro il 2° grado. In tale caso la tariffa viene maggiorata del 50%:

Spetta al richiedente l'onere della presentazione, all'atto della richiesta di concessione del loculo o della celletta cineraria, della documentazione attestante tale situazione. In mancanza di tale documentazione non si procederà all'assegnazione del loculo o della celletta cineraria.

E' consentita la concessione di n. 1 loculo o di n. 1 celletta cineraria a persona in vita (ed al coniuge) che sia stata nominata "cittadino benemerito della Città di Collegno" indipendentemente dalla residenza con la tariffa ridotta del 50%.

E' consentita la concessione di un loculo o di una celletta cineraria (con la maggiorazione del 50%) per la traslazione della salma o delle ceneri (provenienti da altro cimitero) del coniuge, di un discendente o ascendente entro il 1° grado.

Il richiedente deve avere la residenza in Collegno.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CELLETTA OSSARIO

Le cellette ossario verranno concesse:

1. per i resti provenienti da esumazioni/estumulazioni effettuate nel Cimitero di Collegno e solo in presenza effettivi dei resti derivanti dai processi di mineralizzazione.
2. per i resti provenienti da esumazioni/estumulazioni effettuate in altri cimiteri nel caso in cui il defunto, al momento del decesso, fosse residente in Collegno.

E' altresì consentita la concessione di n. 3 cellette ossario all'anno per i resti di coniuge o ascendente o discendente (non rientrante nei criteri sopra indicati) di persone residenti nel Comune di Collegno che (al momento dell'istanza) abbiano compiuto il 70esimo anno di età.

Per il caso sopra descritto l'accoglimento delle richieste avverrà in ordine di presentazione. Esaurita la disponibilità si dovrà presentare l'istanza l'anno successivo.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CAMPI COMUNI
(Tali criteri sono stabiliti dall'art. 50 D.P.R. 285/90)

1. Al defunto residente in Collegno indipendentemente dal luogo del decesso.
2. Al defunto deceduto in Collegno indipendentemente dal luogo di residenza.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI AREE VENTENNALI

In caso di necessità di inumazione (cioè all'atto del decesso) a chiunque ne faccia richiesta indipendentemente dal luogo di residenza o di decesso dell'avente diritto alla sepoltura.

CRITERI PER SEPOLTURE IN TOMBE DI FAMIGLIA

Il diritto di sepoltura in tombe di famiglia, ai sensi dell'art. 88 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, si estende fino al:

- a) 4° grado di parentela del defunto rispetto al concessionario;
- b) 2° grado di affinità del defunto rispetto al concessionario.

CRITERI PER L'ACCORPAMENTO DI SALME CON RESTI E CENERI

E' possibile unire in un solo loculo o celletta, salme con resti o ceneri, ceneri con ceneri, resti con ceneri, a condizione che il defunto rientri entro il 2° grado di parentela o affinità nei confronti dell'avente diritto alla sepoltura.